



COMUNE DI ADELFA
Provincia di Bari

Regolamento per la istituzione e nomina della commissione consultiva per la prevenzione e sicurezza urbana

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 del 02/08/2011

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA SICUREZZA

Art. 1

La Commissione Consiliare per la sicurezza avente carattere consultivo è costituita, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale .

Ai membri della Commissione ed al segretario non spetta alcun compenso, stante la gratuità dell'incarico

Art. 2

La composizione della Commissione de qua è la seguente:

- a. Un Consigliere della Maggioranza-(eletto dal C.C.)
- b. Un Consigliere della Minoranza-(eletto dal C.C.)
- c. Il Comandante della Polizia Municipale-(eletto sulla base della funzione)
- d. Il Comandante della Stazione dei Carabinieri-(Eletto sulla base della funzione)
- e. Un Assistente Sociale-(eletto sulla base della funzione)
- f. 2 Parroci-(eletti sulla base delle funzioni)
- g. 3 componenti esterni appartenenti alle forze dell'ordine-(designati dalla G.C.)

Art. 3

Ogni gruppo consiliare provvederà ad indicare il proprio candidato, ciascun consigliere potrà esprimere un solo voto e verranno eletti i 2 consiglieri che nelle votazioni avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verrà effettuato immediatamente il ballottaggio, sempre a scrutinio segreto.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza di uno o più componenti, nel periodo di valenza della Commissione, si provvederà alla surroga, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che l'ha eletta.

Art. 4

Nella prima riunione la Commissione elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede la commissione;
- accoglie le proposte delle audizioni e consultazioni;
- ordina la discussione e i tempi relativi;
- accoglie gli emendamenti e li sottopone alla commissione e a votazione;
- riepiloga i lavori da una seduta ad un'altra;
- accoglie tutta la documentazione da sottoporre agli organi ed uffici preposti;

- sottopone agli organi preposti le proposte definitive della commissione,
- svolge ogni altro compito necessario al funzionamento della commissione.

Art. 5

La Commissione Consiliare per la Sicurezza dovrà individuare iniziative volte ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e aiutare le forze di sicurezza locali d attuare una migliore forma di controllo del territorio.

Art. 6

Gli scopi e gli obiettivi della Commissione sono i seguenti:

1. Diffondere nei cittadini e soprattutto nelle giovani generazioni un senso civico improntato alla cultura della legalità e della giustizia, finalizzato a promuovere un ordinato svolgimento della vita civile nel contesto urbano ed extraurbano, preservando e garantendo la convivenza civile e la coesione sociale;

1. Migliorare la qualità della vita collaborando con le istituzioni a rendere più sicuro e vivibile il paese e garantire le condizioni di pace sociale, impedendo il concretizzarsi dei fattori che potenzialmente la minacciano;
2. Sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sui pericoli delle devianze sociali;
3. Scoraggiare tramite appropriate forme di comunicazione ogni forma di comportamento contrario all'ordine pubblico, alla sicurezza sociale e alla legalità così come stabilito per legge e senza sostituirsi a questa;
4. Promuovere iniziative sociali e culturali finalizzate agli scopi sopraindicati, sviluppando forme di collaborazione con le associazioni o gruppi di cittadini che perseguono gli stessi obiettivi e promuovendo il dibattito, l'impegno civile e il confronto con le istituzioni sui temi della sicurezza, della legalità e dell'ordine pubblico, come prevenzione degli atti collettivi di violenza e di arbitrio, ma anche come garanzia dell'ordine sociale, del decoro urbano, dell'armonico sviluppo dei rapporti nel mondo del lavoro, dell'impresa e della scuola, come quieto svolgimento della vita comunitaria in tutte le sue manifestazioni d'ordine economico, culturale e volontaristico;
5. Promuovere iniziative ed indirizzi per il miglioramento della sicurezza degli appartenenti alla comunità cittadini;
6. Monitorare la percezione della sicurezza cittadina;
7. Favorire la collaborazione tra le forze dell'ordine che operano sul territorio cittadino e gli uffici e le istituzioni comunali.

Art. 7

La Commissione dovrà sottoporre annualmente, all'approvazione del Consiglio Comunale, il piano delle proposte operative in materia di sicurezza, previa ricerca sulla stabilità e sul grado di sicurezza percepita dai cittadini.

Art. 8

La Commissione viene convocata di norma almeno una volta al mese.

Art. 9

La Commissione si potrà avvalere della collaborazione di esperti esterni specializzati in materia di sicurezza.

I singoli membri della Commissione hanno facoltà di presentare loro proposte, schemi, suggerimenti, emendamenti sempre che siano compatibili con la normativa vigente.